



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.3.2010  
COM(2010)95 definitivo

2010/0065 (COD)

C7-0087/10

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI**

## **RELAZIONE**

### **1. Contesto della proposta**

#### **1.1. Motivazione e obiettivi della proposta**

La tratta degli esseri umani è considerata ovunque nel mondo un reato gravissimo, una grave violazione dei diritti dell'uomo, una moderna forma di schiavitù, e costituisce un'attività estremamente redditizia per la criminalità organizzata. Consiste nel reclutare, trasferire o accogliere persone ricorrendo a coercizione, inganno o abuso, a fini di sfruttamento in varie forme: sfruttamento sessuale e di manodopera, lavoro forzato, servitù domestica e finanche prelievo di organi.

La tratta degli esseri umani richiede pertanto una reazione forte, volta sia a perseguire e a prevenire il reato che a proteggerne le vittime.

#### **1.2. Contesto generale**

Diversi Stati membri dell'UE sono principali paesi di destinazione della tratta in provenienza da paesi terzi, e all'interno della stessa UE sono stati individuati flussi di tratta. Secondo stime, ogni anno sono diverse centinaia di migliaia le vittime della tratta provenienti da paesi terzi o dalla stessa UE.

Si può sostenere che la principale causa della tratta degli esseri umani sia la vulnerabilità sociale, determinata da fattori economici e sociali come la povertà, la discriminazione fra i sessi, i conflitti armati, la violenza domestica, le situazioni di disagio familiare e fattori personali come l'età, le condizioni di salute o le disabilità. Le reti della criminalità organizzata internazionale approfittano di questa vulnerabilità per favorire l'immigrazione e sfruttare poi pesantemente le persone coinvolte con l'uso della forza, minacce, coercizione o varie forme di abuso, come la servitù da debito. Di fatto, gli enormi profitti generati da questo fenomeno ne sono un importante motore, insieme alla domanda di servizi di natura sessuale e di manodopera a buon mercato.

#### **1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata nel 1989, è volta a tutelare i minori da ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale, un obbligo che investe anche lo sfruttamento e la violenza sessuale perpetrati nei confronti dei minori nel contesto della tratta di esseri umani.

Nel 2000 le Nazioni Unite hanno adottato un protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale. Tale protocollo è stato il primo grande strumento internazionale ad affrontare il fenomeno della tratta degli esseri umani. Al mese di marzo 2009, il protocollo era ratificato da 24 Stati membri dell'UE e firmato dagli altri tre. La Comunità europea lo ha firmato e approvato.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani offre un quadro completo e coerente relativo alla prevenzione, alla cooperazione fra i vari interlocutori, alla protezione delle vittime e alla loro assistenza, e prevede l'obbligo di definire come reato la tratta degli esseri umani. Attuare tali misure porterebbe a considerevoli

miglioramenti. La Convenzione è stata ratificata da 16 Stati membri dell'UE. Altri 10 l'hanno firmata ed è in corso il processo di ratifica.

Il 19 luglio 2002, in risposta all'esigenza generalmente sentita di contrastare il grave reato della tratta degli esseri umani nell'UE, è stata adottata la decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani; nel maggio 2006 la Commissione ha adottato una relazione sull'attuazione di tale decisione quadro.

La direttiva 2004/81/CE prevede un'assistenza e il rilascio del titolo di soggiorno ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani. La Commissione presenterà una relazione sull'applicazione della direttiva nel 2010 ed esaminerà le misure adeguate per rafforzare ulteriormente la protezione offerta alle vittime dagli Stati membri.

#### **1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La lotta contro tutte le forme di violenza basata sul genere, inclusa la tratta degli esseri umani, è parte integrante dell'impegno assunto dalla Commissione nella tabella di marcia per la parità fra donne e uomini<sup>1</sup>. La lotta contro la tratta dei minori è inclusa anche nella strategia sui diritti dei minori<sup>2</sup>. L'obiettivo di contrastare la tratta degli esseri umani e di assistere le vittime è coerente con le disposizioni contenute nella decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale<sup>3</sup> e nella direttiva 2004/81/CE del Consiglio sul titolo di soggiorno<sup>4</sup>, che riguarda questioni di immigrazione e si applica solo ai cittadini di paesi terzi. Tutte le disposizioni figuranti nella presente direttiva si applicano nella misura in cui riguardano aspetti non disciplinati dalla richiamata direttiva. L'obiettivo della lotta contro la tratta degli esseri umani è anche coerente con la direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato, volta a facilitare l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere<sup>5</sup>, e con la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata<sup>6</sup>. La tratta di esseri umani figura nell'elenco dei reati che danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio<sup>7</sup>. Gli obiettivi sopra indicati sono assolutamente coerenti con questi strumenti, così come con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e con il mandato di Europol e di Eurojust.

Le azioni dell'Unione in questo settore devono rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010, SEC(2006) 275, COM(2006) 92.

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione - Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori - SEC(2006) 888, SEC(2006) 889, COM(2006) 367.

<sup>3</sup> Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1).

<sup>4</sup> Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 85).

<sup>5</sup> Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15).

<sup>6</sup> Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, p. 42).

<sup>7</sup> Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(Carta UE) e nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Nell'attuare il diritto dell'Unione gli Stati membri devono osservare tali diritti e principi.

La presente proposta è stata oggetto di un esame approfondito diretto a garantirne la piena compatibilità con i diritti fondamentali, in particolare la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d'informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene.

Particolare attenzione è stata dedicata all'articolo 5, paragrafo 3, della Carta UE che proibisce esplicitamente la tratta degli esseri umani. Rilevante è anche l'articolo 24 della stessa Carta, poiché molte vittime della tratta degli esseri umani sono minori. Impatto positivo sui diritti fondamentali hanno le disposizioni sulla protezione e l'assistenza alle vittime. Il diritto alla protezione contro la schiavitù, il lavoro forzato e la servitù è stato riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Importante è altresì il diritto della vittima a indagini accurate, imparziali, efficaci e rapide, che sarebbe reso effettivo riconoscendo maggiormente il ruolo della vittima nel procedimento penale.

Il rafforzamento del ruolo della vittima nel procedimento penale potrebbe avere ripercussioni negative se fosse di natura tale da compromettere i diritti processuali del convenuto, in particolare il diritto a un giudice imparziale (articolo 47 Carta UE) e il diritto alla difesa (articolo 48 Carta UE). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha tuttavia stabilito chiari principi per conciliare i diritti del convenuto e della vittima. La piena compatibilità con i diritti della difesa è stata quindi garantita da un'attenta stesura del testo legislativo, che costituisce la base per un'adeguata attuazione da parte degli Stati membri.

Se necessario, è possibile ricorrere a opzioni di finanziamento disponibili a livello UE a sostegno degli sforzi compiuti dagli Stati membri per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

## **2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto**

### **2.1. Consultazione delle parti interessate**

#### *2.1.1. Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale delle parti consultate*

In seguito alla richiesta del Consiglio di valutare l'attuazione del piano UE<sup>8</sup>, nel dicembre 2007 la Commissione ha inviato un questionario agli Stati membri, ed ha ricevuto risposta da 23 Stati membri e dalla Norvegia. I risultati sono stati utilizzati nel documento di lavoro della Commissione adottato il 17 ottobre 2008<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Piano UE del Consiglio sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani (GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1).

<sup>9</sup> Evaluation and monitoring of the implementation of the EU Plan on best practices, standards and procedures for combating and preventing trafficking in human beings - COM(2008) 657.

Per la stesura della valutazione d'impatto sono state tenute tre riunioni consultive. Il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani si è riunito il 2 e il 3 ottobre 2008, e dopo un ampio dibattito ha emesso un parere scritto. Il 7 ottobre 2008 si è svolta una riunione consultiva con esperti provenienti da varie istituzioni, fra cui governi, autorità di contrasto, ONG, organizzazioni internazionali ed università. I partecipanti sono stati successivamente invitati a trasmettere osservazioni scritte, e diversi esperti hanno provveduto. Il 17 ottobre 2008 ha avuto luogo una riunione con i rappresentanti degli Stati membri.

### *2.1.2. Sintesi delle osservazioni e modo in cui sono state prese in considerazione*

- Nel suo parere scritto, il gruppo di esperti della Commissione europea sulla tratta degli esseri umani ha sottolineato, come principi guida, l'esigenza di un quadro giuridico adeguato in ogni paese, e la necessità di fare dei diritti dell'uomo una questione primaria, di adottare un approccio globale, coordinato ed integrato per collegare le politiche dei governi sulla tratta degli esseri umani alle politiche di immigrazione, di rispettare i diritti dei minori, di promuovere la ricerca in materia di tratta degli esseri umani e di monitorare l'impatto delle politiche anti-tratta.
- Molte parti interessate si sono trovate d'accordo sulla necessità di avere disposizioni specifiche volte a rafforzare le indagini e l'azione penale. È stato in generale sottolineato il ruolo fondamentale delle misure di assistenza.
- Controversa, fra le parti interessate, è invece la questione dell'introduzione dello specifico obbligo di perseguire chi ricorre alle prestazioni sessuali di una persona sapendo che questa è vittima della tratta. Diversi Stati membri hanno affermato che una tale disposizione non dovrebbe comunque essere vincolante.

## **2.2. Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni.

## **2.3. Valutazione d'impatto (SEC(2009) 358) e sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2009) 359)**

In relazione alla precedente decisione quadro del 25 marzo 2009, per prevenire e combattere più efficacemente la tratta degli esseri umani e proteggere meglio le vittime sono state esaminate varie opzioni.

- Opzione 1: nessuna nuova azione dell'UE

L'UE non adotterebbe nessuna misura nel campo della lotta contro la tratta degli esseri umani, mentre gli Stati membri potrebbero portare avanti il processo di firma e di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

- Opzione 2: misure non legislative

La decisione quadro 2002/629/GAI non verrebbe modificata. Provvedimenti non legislativi potrebbero essere adottati in materia di regimi di sostegno alle vittime, monitoraggio, misure di prevenzione nei paesi di destinazione e nei paesi di origine, formazione e cooperazione fra le autorità di contrasto.

- Opzione 3: nuova normativa in materia di azione penale, sostegno alle vittime, prevenzione e monitoraggio

Verrebbe adottato un nuovo atto legislativo che incorporerebbe le disposizioni della decisione quadro esistente, insieme ad alcune disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa e ad altri elementi aggiuntivi. In particolare, la nuova decisione quadro conterrebbe disposizioni in materia di diritto penale sostanziale, giurisdizione ed esercizio dell'azione penale, diritti delle vittime nel procedimento penale, assistenza alle vittime, misure di protezione speciali per i minori, prevenzione e monitoraggio.

- Opzione 4: nuova legislazione (come opzione 3) + misure non legislative (come opzione 2)

- Verrebbe adottato un nuovo atto legislativo che incorporerebbe la decisione quadro esistente e includerebbe nuove disposizioni. Il nuovo atto legislativo verrebbe completato da misure non legislative, in particolare quelle di cui all'opzione 2.
- L'analisi delle ripercussioni socioeconomiche e dell'impatto sui diritti fondamentali mostra che le opzioni 3 e 4 offrono l'approccio migliore al problema e conseguirebbero pienamente gli obiettivi individuati. L'opzione privilegiata sarebbe la numero 4.
- La valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la precedente proposta di decisione quadro del 25 marzo 2009 concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime è valida, *mutatis mutandis*, per la presente proposta di direttiva. Poiché il contenuto della proposta di direttiva di cui alla presente relazione è sostanzialmente identico a quello della precedente proposta di decisione quadro, tale valutazione rimane valida anche per la nuova proposta. La relazione sulla valutazione d'impatto è consultabile all'indirizzo:

[http://ec.europa.eu/governance/impact/ia\\_carried\\_out/cia\\_2009\\_en.htm#jls](http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2009_en.htm#jls).

### **3. Elementi giuridici della proposta**

#### **3.1. Sintesi delle misure proposte**

La nuova direttiva, oltre alle disposizioni della decisione quadro vigente, conterrebbe i seguenti nuovi elementi:

##### *3.1.1. Disposizioni di diritto penale sostanziale*

- Definizione
- Circostanze aggravanti e pene
- Non applicazione di sanzioni alle vittime

##### *3.1.2. Giurisdizione e azione penale*

- Norma di giurisdizione extraterritoriale più ampia e più vincolante
- Strumenti di indagine

### *3.1.3. Assistenza e sostegno alle vittime*

- Istituzione di meccanismi per l'individuazione precoce e l'assistenza delle vittime
- Standard di assistenza che preveda l'accesso alle cure mediche necessarie, a consulenza e ad assistenza psicologica
- Misure speciali per i minori

### *3.1.4. Protezione delle vittime nel procedimento penale*

- Trattamento specifico volto ad evitare la vittimizzazione secondaria
- Protezione in base ad una valutazione del rischio
- Consulenza e assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento

### *3.1.5. Prevenzione*

- Azione volta a scoraggiare la domanda di prestazioni sessuali e di manodopera a buon mercato
- Formazione
- Incriminazione di chi ricorre ai servizi di una persona sapendo che questa è vittima della tratta di esseri umani

### *3.1.6. Monitoraggio*

- Istituzione di relatori nazionali o di meccanismi equivalenti.

## **3.2. Valore aggiunto della proposta rispetto alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani**

La proposta sviluppa la Convenzione del Consiglio d'Europa riprendendo il suo approccio globale che include la prevenzione, l'azione penale, la protezione delle vittime e il monitoraggio. La proposta offre tuttavia un valore aggiunto per quanto riguarda i seguenti elementi principali:

- preciso livello di pene tenuto conto della gravità del reato (articolo 4);
- norma di giurisdizione extraterritoriale più ampia e più vincolante, che obbliga gli Stati membri a perseguire i propri cittadini e residenti abituali che abbiano commesso il reato della tratta al di fuori del proprio territorio (articolo 9);
- più ampio campo d'applicazione della disposizione sulla non applicazione di sanzioni alle vittime coinvolte in attività illecite, a prescindere dal mezzo illecito utilizzato dai trafficanti (articolo 6);
- più alti livelli di assistenza alle vittime, specialmente per quanto riguarda le cure mediche (articolo 10);

- misure di protezione specifiche per i minori vittime della tratta degli esseri umani (articoli da 12 a 14);
- l'integrazione di disposizioni dal contenuto analogo nell'acquis UE presenta inoltre i vantaggi legati al più forte vincolo creato dall'ordinamento giuridico dell'UE, in particolare l'entrata in vigore immediata e il monitoraggio dell'attuazione.

### **3.3. Base giuridica**

Articolo 82, paragrafo 2, e articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## **4. Principio di sussidiarietà**

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi.

La lotta contro la tratta degli esseri umani richiede un impegno coordinato da parte degli Stati membri e la cooperazione a livello internazionale per raggiungere gli obiettivi prefissati. La diversità delle discipline vigenti nei vari Stati membri ostacola il coordinamento degli sforzi e compromette la cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie.

L'azione dell'Unione europea permetterà di conseguire meglio gli obiettivi della proposta per le seguenti ragioni.

La proposta consentirà di ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in modo più ampio di quanto preveda la vigente decisione quadro, il che avrà ripercussioni positive sulla cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie, e sulla protezione e sull'assistenza offerte alle vittime. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

## **5. Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per realizzare gli obiettivi indicati a livello europeo e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

## **6. Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: direttiva.

Per migliorare la cooperazione in materia penale nella lotta contro la tratta degli esseri umani è necessario ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale. A tal fine il trattato prevede specificamente soltanto l'adozione di direttive.

## **7. Incidenza sul bilancio**

Nessuna.

## **8. Informazioni supplementari**

### **8.1. Abrogazione della normativa vigente**

L'adozione della proposta porterà all'abrogazione della normativa esistente.

### **8.2. Ambito territoriale**

Gli Stati membri sono destinatari della presente proposta. L'applicazione della relativa direttiva al Regno Unito, all'Irlanda e alla Danimarca sarà decisa conformemente alle disposizioni dei Protocolli (n. 21) e (n. 22) allegati al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>10</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>11</sup>,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La tratta degli esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata, e una seria violazione dei diritti dell'uomo esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (2) L'Unione europea si è impegnata a prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e a proteggere i diritti delle vittime: a tal fine sono stati adottati la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani<sup>12</sup> e il piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani (2005/C 311/01)<sup>13</sup>. Parallelamente l'UE realizza anche azioni nei paesi terzi da cui provengono e vengono trasferite le vittime della tratta, in particolare per svolgere un'opera di sensibilizzazione, ridurre la vulnerabilità, sostenere e assistere le vittime, lottare contro le cause profonde del fenomeno e aiutare i paesi interessati a sviluppare un'adeguata normativa anti-tratta. Inoltre, il coordinamento dell'azione penale nei casi di tratta degli esseri umani sarà agevolato dall'adozione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e

---

<sup>10</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>11</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>12</sup> GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.

<sup>13</sup> GU L 311 del 9.12.2005, pag. 1.

la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali<sup>14</sup>.

- (3) La presente direttiva adotta un approccio globale e integrato alla lotta contro la tratta degli esseri umani, ed ha come principali obiettivi una più rigorosa prevenzione e repressione, e la protezione dei diritti delle vittime. Poiché i minori costituiscono una categoria più vulnerabile e corrono quindi maggiori rischi di essere vittime della tratta degli esseri umani, occorre che tutte le disposizioni della presente direttiva siano applicate tenendo conto dell'interesse superiore del minore conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.<sup>15</sup>
- (4) Il protocollo ONU del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale<sup>16</sup>, e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani<sup>17</sup> rappresentano passi decisivi nel processo di potenziamento della cooperazione internazionale nella lotta contro la tratta degli esseri umani.
- (5) Per adeguarsi alla recente evoluzione del fenomeno della tratta degli esseri umani, la presente direttiva adotta una nozione più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta degli esseri umani e include pertanto altre forme di sfruttamento. Nel contesto della presente direttiva, l'accattonaggio dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella convenzione OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, lo sfruttamento dell'accattonaggio rientra nell'ambito della definizione di tratta degli esseri umani solo qualora siano presenti tutti gli elementi del lavoro o servizio forzato. Alla luce della pertinente giurisprudenza, la validità dell'eventuale consenso a prestare tale servizio dovrebbe essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel caso di minori, l'eventuale consenso non dovrebbe mai essere considerato valido. L'espressione "sfruttamento di attività criminali" dovrebbe essere intesa come lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l'altro, atti di borseggio, taccheggio e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano un vantaggio finanziario. Tale definizione contempla anche la tratta di esseri umani perpetrata ai fini del prelievo di organi, pratica che può essere collegata al traffico di organi e che costituisce una grave violazione della dignità umana e dell'incolumità fisica.
- (6) I livelli delle sanzioni nella presente decisione riflettono la preoccupazione crescente negli Stati membri in relazione allo sviluppo del fenomeno della tratta degli esseri umani. Tenuto conto della gravità del reato, la presente direttiva mira a garantire maggiore armonizzazione e un livello più elevato di sanzioni nell'UE. Quando il reato

---

<sup>14</sup> GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

<sup>15</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata e aperta alla firma, ratifica ed adesione con risoluzione dell'Assemblea generale n. 44/25 del 20 novembre 1989.

<sup>16</sup> Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Palermo, 2000).

<sup>17</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Varsavia, 16.5.2005, Serie dei trattati del Consiglio d'Europa, n. 197).

è commesso in determinate circostanze, per esempio se la vittima è particolarmente vulnerabile, la sanzione dovrebbe essere più severa. Nel contesto della presente direttiva, fra queste persone devono essere compresi almeno i minori e gli adulti che per motivi di salute, per una disabilità o una gravidanza erano particolarmente vulnerabili all'epoca in cui il reato è stato commesso. Se il reato è particolarmente grave, ad esempio se ha messo in pericolo la vita della vittima, con ricorso a violenze gravi, o ha causato un pregiudizio particolarmente grave alla vittima, dovrebbe tradursi in sanzioni più severe. Nella presente direttiva ogni riferimento alla consegna è da intendersi ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri<sup>18</sup>.

- (7) Occorre tutelare le vittime della tratta degli esseri umani, conformemente ai principi fondamentali degli ordinamenti giuridici degli Stati membri interessati, dall'azione penale e dalle sanzioni per le attività criminali, quali l'uso di documenti falsi o la commissione di reati previsti dalla legislazione sulla prostituzione o l'immigrazione, che siano state costrette a compiere come conseguenza diretta dell'essere vittime della tratta. Una tale protezione mira a salvaguardare i diritti umani delle vittime, prevenire un'ulteriore vittimizzazione e ad incoraggiarle a testimoniare nei procedimenti penali contro gli autori dei reati. La protezione non esclude l'azione penale o la punizione per i reati commessi intenzionalmente o nei quali si ravvisa una partecipazione intenzionale.
- (8) Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di tratta degli esseri umani, l'avvio delle indagini non dovrebbe essere subordinato alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima. Tali reati dovrebbero essere perseguibili per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età. Le autorità di contrasto dovrebbero essere adeguatamente formate, anche per migliorare la cooperazione internazionale con le autorità giudiziarie. Sarebbe opportuno mettere a disposizione dei responsabili dell'indagine e dell'azione penale relative a tali reati gli strumenti investigativi usati contro la criminalità organizzata e le altre forme gravi di criminalità: l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie.
- (9) Per garantire un'azione penale efficace contro i gruppi della criminalità internazionale dediti alla tratta degli esseri umani nei paesi terzi, che hanno il centro delle loro attività in uno Stato membro, occorre stabilire la giurisdizione per il reato di tratta quando l'autore del reato ha la cittadinanza o risiede abitualmente in uno Stato membro e il reato è stato commesso al di fuori del territorio di quello Stato membro. Analogamente, occorre stabilire la giurisdizione quando la vittima ha la cittadinanza o risiede abitualmente in uno Stato membro, o il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel territorio di uno Stato membro, e il reato è stato commesso al di fuori del territorio di quello Stato membro.
- (10) Se la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino

---

<sup>18</sup> GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

con le autorità competenti<sup>19</sup> prevede il rilascio di un titolo di soggiorno alle vittime della tratta degli esseri umani che siano cittadini di paesi terzi, e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri<sup>20</sup> disciplina l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nonché la protezione contro l'allontanamento, la presente direttiva stabilisce specifiche misure di protezione per tutte le vittime della tratta degli esseri umani, e non riguarda di conseguenza le condizioni del loro soggiorno nel territorio degli Stati membri.

- (11) Occorre che le vittime della tratta possano esercitare effettivamente i propri diritti, ed è quindi necessario che dispongano di assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. Affinché siano efficaci, l'assistenza e il sostegno devono essere forniti su base informata e consensuale per essere certi, per esempio, che la vittima acconsente a essere sottoposta ad esami medici o ad altre misure essenziali di sostegno. L'assistenza e il sostegno forniti dovrebbero comprendere almeno una serie minima di misure necessarie per consentire alle vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai trafficanti. Nell'attuazione pratica di tali misure occorre tenere conto, in base ad una valutazione individuale effettuata conformemente alle procedure nazionali, delle condizioni e delle esigenze della persona interessata. L'assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti alla persona in questione non appena vi sia ragionevole motivo di ritenere che essa possa essere stata vittima di tratta e indipendentemente dalla sua volontà di testimoniare o meno. L'assistenza dovrebbe essere fornita incondizionatamente fintantoché le autorità competenti non abbiano preso una decisione definitiva riguardo al periodo di riflessione e al titolo di soggiorno o altrimenti riconosciuto che la persona in questione è una vittima della tratta degli esseri umani. Se, una volta completato il processo di individuazione o scaduto il periodo di riflessione, la persona interessata non è ritenuta ammissibile al titolo di soggiorno o non abbia altrimenti residenza legale nel paese, lo Stato membro interessato non è obbligato a continuare a fornirle assistenza e sostegno sulla base della presente direttiva. Ove necessario, per circostanze quali cure mediche in corso a causa di gravi conseguenze fisiche o psicologiche del reato o sicurezza della vittima a rischio per le dichiarazioni da essa rilasciate nel procedimento penale, l'assistenza e il sostegno dovrebbero proseguire per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale.
- (12) La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale<sup>21</sup> stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e al risarcimento. Le vittime della tratta dovrebbero avere inoltre accesso alla consulenza legale e all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e consigliate sul ventaglio di possibilità a loro disposizione. La consulenza legale e l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati

---

<sup>19</sup> GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.

<sup>20</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

<sup>21</sup> GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

membri. Poiché è improbabile che i minori vittime di tratta, in particolare, dispongano di tali risorse, la consulenza legale e l'assistenza legale sarebbero praticamente gratuite per loro. Inoltre, sulla base di una valutazione individuale dei rischi, effettuata conformemente alle procedure nazionali, le vittime dovrebbero essere protette contro la ritorsione, l'intimidazione e il rischio di essere di nuovo oggetto di tratta.

- (13) Le vittime della tratta degli esseri umani, che subiscono le conseguenze di abusi e trattamenti degradanti, quali sfruttamento sessuale, stupro, pratiche simili alla schiavitù o prelievo di organi, solitamente legati al reato di tratta, dovrebbero essere protette contro la cosiddetta vittimizzazione secondaria e contro ogni altro trauma durante il procedimento penale. A tal fine, le vittime della tratta degli esseri umani dovrebbero beneficiare di un trattamento adeguato, basato sulle loro esigenze individuali, durante le indagini e i procedimenti penali. La valutazione delle esigenze individuali dovrebbe tener conto di elementi quali l'età, un'eventuale gravidanza, lo stato di salute, la disabilità o altre condizioni personali, nonché delle conseguenze fisiche o psicologiche dell'attività criminale di cui la vittima è stata oggetto. L'eventuale trattamento e le sue modalità di applicazione devono essere decisi, caso per caso, conformemente alle disposizioni nazionali, alle norme sulla discrezionalità, la prassi o gli orientamenti giudiziari.
- (14) Oltre alle misure per tutte le vittime della tratta, occorre che gli Stati membri garantiscano specifiche misure di assistenza, sostegno e protezione per i minori. Queste misure devono essere applicate tenendo conto dell'interesse superiore del minore conformemente alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Quando l'età di una persona oggetto della tratta di esseri umani è incerta e sussistono motivi per ritenere che sia inferiore agli anni diciotto, si presume che la persona in questione sia un minore ed essa riceve assistenza, sostegno e protezione immediati. Le misure di assistenza e sostegno per i minori dovrebbero essere intese al recupero fisico e psico-sociale e ad una soluzione duratura per il minore in questione. Poiché il minore deve essere reintegrato il più rapidamente possibile nella società, è indispensabile garantirgli l'accesso all'istruzione. Tenuto conto della particolare vulnerabilità dei minori vittime della tratta di esseri umani, si dovrebbero prevedere ulteriori misure di protezione per tutelarli in occasione delle audizioni rese durante le indagini e i procedimenti penali.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero stabilire ovvero rafforzare le politiche di prevenzione della tratta degli esseri umani – prevedendo anche misure che scoraggino la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento, e riducano il rischio di cadere vittime della tratta – attraverso la ricerca, l'informazione, la sensibilizzazione e l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative dovrebbero adottare una prospettiva di genere e un approccio fondato sui diritti dei minori. I funzionari suscettibili di entrare in contatto con vittime effettive o potenziali dovrebbero essere adeguatamente preparati a individuare tali vittime e ad occuparsene. Questo obbligo di formazione riguarda in particolare funzionari di polizia, guardie di frontiera, ispettori del lavoro, personale sanitario e personale diplomatico, ma potrebbe estendersi a seconda delle circostanze locali ai funzionari pubblici suscettibili di entrare in contatto con vittime della tratta durante il loro lavoro.
- (16) La direttiva 2009/52/CE, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di

paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<sup>22</sup> prevede sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare e che, pur non essendo stati accusati o condannati per tratta di esseri umani, consapevolmente ricorrono al lavoro o ai servizi di una persona vittima della tratta. Oltre a ciò, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di irrogare sanzioni a chi si avvale di qualsiasi servizio di una persona sapendo che è vittima della tratta: potrebbero essere così perseguiti anche i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi in posizione regolare e di cittadini dell'UE, e quanti ricorrono ai servizi sessuali di qualsiasi persona vittima della tratta, indipendentemente dalla sua cittadinanza.

- (17) Gli Stati membri dovrebbero istituire, secondo le modalità ritenute opportune conformemente alla loro organizzazione interna, e tenendo conto della necessità di una struttura minima con compiti individuati, sistemi nazionali di monitoraggio, quali ad esempio relatori nazionali o meccanismi equivalenti, per valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e riferire regolarmente alle autorità nazionali competenti.
- (18) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire lottare contro la tratta degli esseri umani, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà di cui agli articoli 3 e 5 del trattato sull'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità, di cui al richiamato articolo 5, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo.
- (19) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta degli esseri umani, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d'informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.
- (20) [A norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva] OPPURE [Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione]. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

---

<sup>22</sup> GUL 126 del 30.6.2009, pag. 24.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### *Articolo 1*

#### **Oggetto**

La presente direttiva mira a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore della tratta degli esseri umani. Essa mira altresì a introdurre disposizioni comuni per rafforzare la prevenzione dei reati e la protezione delle vittime.

### *Articolo 2*

#### **Reati di tratta**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti i seguenti atti intenzionali:

il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.

2. Si verifica posizione di vulnerabilità quando la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.
3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite, o il prelievo di organi.
4. Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.
5. La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta degli esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.
6. Ai fini della presente direttiva per "minore" si intende la persona di età inferiore agli anni diciotto.

### *Articolo 3*

#### **Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo nella commissione dei reati di cui all'articolo 2.

*Articolo 4*  
**Sanzioni**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2 siano puniti con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2 siano puniti con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni dieci laddove ricorra una delle seguenti circostanze:
  - (a) il reato è stato commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;
  - (b) il reato è stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, compresi, nel contesto della presente direttiva, almeno i minori e gli adulti che erano particolarmente vulnerabili per motivi di salute, per una disabilità o una gravidanza;
  - (c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI<sup>23</sup>;
  - (d) il reato, commesso intenzionalmente o per negligenza grave, ha messo in pericolo la vita della vittima;
  - (e) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che possono dar luogo a consegna.

*Articolo 5*  
**Responsabilità delle persone giuridiche**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:
  - (a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, oppure
  - (b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, oppure
  - (c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

---

<sup>23</sup> GUL 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.
4. Ai sensi della presente direttiva, per "persona giuridica" s'intende qualsiasi ente che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

#### *Articolo 6*

#### **Sanzioni applicabili alle persone giuridiche**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:
  - (a) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;
  - (b) interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
  - (c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
  - (d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
  - (e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

#### *Articolo 7*

#### **Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime**

Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai principi fondamentali del loro ordinamento giuridico, la possibilità di non perseguire né imporre sanzioni alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.

#### *Articolo 8*

#### **Indagini e azione penale**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta le proprie dichiarazioni.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 2 e 3 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata o altri reati gravi.

#### *Articolo 9* **Giurisdizione**

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 2 e 3 nei seguenti casi:
  - (a) il reato è stato commesso anche solo parzialmente sul suo territorio, oppure
  - (b) l'autore del reato è un suo cittadino o risiede abitualmente nel suo territorio, oppure
  - (c) il reato è stato commesso contro un suo cittadino o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio, oppure
  - (d) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.
2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), purché il reato sia commesso al di fuori del suo territorio.
3. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la loro giurisdizione non sia subordinata alla condizione:
  - (a) che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi, oppure
  - (b) che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.
4. Qualora decidano di applicare il paragrafo 2, gli Stati membri informano la Commissione di conseguenza, indicando, ove opportuno, le situazioni e le circostanze specifiche a cui si applica la decisione.

#### *Articolo 10* **Assistenza e sostegno alle vittime**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro

2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale e successive modifiche, e dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti hanno motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'assistenza e il sostegno alla vittima non siano subordinati alla sua volontà di essere sentita in qualità di teste.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per predisporre adeguati meccanismi di individuazione precoce e di sostegno delle vittime, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno.
5. Le misure di assistenza e sostegno di cui al paragrafo 2 sono attuate dopo averne informato le vittime e aver ottenuto il loro consenso. Tali misure mirano a garantire alle vittime almeno un livello di vita che ne consenta la sussistenza fornendo loro un alloggio adeguato e sicuro e assistenza materiale, le cure mediche necessarie, fra cui assistenza psicologica, consigli e informazioni in una lingua che conoscono, servizi di traduzione ed interpretariato, se necessario, e l'accesso all'istruzione per i figli. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle vittime.

#### *Articolo 11*

### **Tutela delle vittime della tratta degli esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali**

1. Le misure di protezione di cui al presente articolo si applicano in aggiunta ai diritti sanciti nella decisione quadro 2001/220/GAI.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta degli esseri umani abbiano accesso alla consulenza e all'assistenza legale gratuita, anche ai fini di una domanda di risarcimento. L'assistenza legale è gratuita se la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti. Se la vittima è un minore, il presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2.
3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri autorizzano, se previsto dai principi di base del loro sistema giuridico e se del caso, la non divulgazione dell'identità di una vittima della tratta sentita in qualità di teste.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di tratta degli esseri umani ricevano adeguata protezione sulla base di una valutazione individuale dei rischi, tra l'altro accedendo ai programmi di protezione delle vittime e ad altre misure analoghe, se necessario e conformemente alle disposizioni o procedure nazionali.
5. Fermo restando il diritto alla difesa e in base a una valutazione individuale delle autorità competenti sulla situazione personale della vittima, gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani beneficino di un trattamento specifico per prevenire la vittimizzazione secondaria evitando, per quanto possibile e conformemente alle disposizioni nazionali e alle norme sulla discrezionalità, la prassi o gli orientamenti giudiziari:

- (a) ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale;
- (b) il contatto visivo fra le vittime e gli autori del reato, anche durante le deposizioni, come audizioni ed esami incrociati, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso di appropriate tecnologie della comunicazione;
- (c) deposizioni in udienze pubbliche;
- (d) domande non necessarie sulla vita privata.

#### *Articolo 12*

### **Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime**

1. I minori vittime della tratta degli esseri umani ricevono assistenza, sostegno e protezione tenuto conto dell'interesse superiore del minore.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima della tratta degli esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli 13 e 14.

#### *Articolo 13*

### **Assistenza e sostegno ai minori vittime della tratta degli esseri umani**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere i minori vittime della tratta degli esseri umani, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni giovane vittima, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.
2. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia del minore vittima della tratta degli esseri umani qualora la famiglia si trovi nel territorio dello Stato membro. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia in questione l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.
3. Il presente articolo si applica in aggiunta all'articolo 10.

#### *Articolo 14*

### **Tutela del minore vittima della tratta degli esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, le autorità giudiziarie nominino uno speciale rappresentante per il minore vittima della tratta degli esseri umani qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime abbiano accesso alla consulenza e all'assistenza legale gratuita, anche ai fini di una domanda di risarcimento.
3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 2 e 3:
  - (a) l'audizione del minore abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;
  - (b) l'audizione del minore si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo;
  - (c) il minore sia ascoltato da o mediante operatori formati a tale scopo;
  - (d) ove possibile e opportuno, il minore sia ascoltato sempre dalle stesse persone;
  - (e) le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale;
  - (f) il minore sia accompagnato dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, le audizioni del minore vittima del reato ovvero del minore testimone dei fatti possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 2 e 3, possa essere disposto che:
  - (a) l'udienza si svolga a porte chiuse;
  - (b) il minore possa essere ascoltato in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.
6. I paragrafi 1, 3, 4 e 5 si applicano in aggiunta all'articolo 11.

*Articolo 15*  
**Prevenzione**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per scoraggiare la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta degli esseri umani.
2. Gli Stati membri adottano azioni adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni della società civile, miranti a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori, diventino vittime della tratta di esseri umani.

3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari suscettibili di entrare in contatto con vittime effettive o potenziali, compresi i funzionari di polizia in prima linea, le guardie di frontiera, gli ispettori del lavoro, il personale sanitario e quello diplomatico, affinché siano in grado di individuare le vittime e potenziali vittime della tratta di esseri umani e di occuparsene.
4. Gli Stati membri valutano la possibilità di adottare misure affinché costituisca reato ricorrere consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui allo stesso articolo.

#### *Articolo 16*

#### **Relatori nazionali o meccanismi equivalenti**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire relatori nazionali o meccanismi equivalenti cui sia affidato il compito di valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e riferire alle autorità nazionali competenti.

#### *Articolo 17*

#### **Abrogazione della decisione quadro 2002/629/GAI**

La decisione quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

#### *Articolo 18*

#### **Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [DUE ANNI DALL'ADOZIONE]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

#### *Articolo 19*

#### **Relazione**

1. Entro [QUATTRO ANNI DALL'ADOZIONE] e successivamente con cadenza triennale, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione corredata delle opportune proposte.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione di cui al paragrafo 1. Tali informazioni comprendono una descrizione dettagliata delle misure applicate ai sensi dell'articolo 8 e degli articoli da 10 a 16, e delle considerazioni formulate su possibili misure ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4.

*Articolo 20*

**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 21*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*